



Conc. Prev. n. 1/22

## TRIBUNALE DI TRIESTE

### SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati

- dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.

- dott. Daniele Venier - Giudice

- dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

ha pronunciato il seguente

#### D E C R E T O

letta la domanda di concordato ex art. 161, comma VI, L.F. presentata (in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento) da MIRELLA s.r.l., attualmente con sede in Padova (PD), Via Trieste n. 49;

disposta la riunione del procedimento prefallimentare n. 35/21 al presente procedimento di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 273 c.p.c. (cfr. Cass. 15/5/2015 nn. 9935 e 9936);

ritenuta la competenza di questo Ufficio a decidere sulla domanda, in quanto il trasferimento della sede, avvenuto in data 9/8/2021, non comporta uno spostamento della competenza, che resta attribuita al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 161, comma I, L.F.;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

valutato quanto esposto dalla ricorrente nei paragrafi relativi alle cause della crisi, alle iniziative finalizzate alla soluzione della crisi, ivi comprese le proposte di trattamento dei debiti tributari e previdenziali ex art. 182-ter L.F, ed alla potenzialità dell'operazione nonché nella parte concernente la manovra finanziaria da sottoporre ai creditori per la ristrutturazione dell'indebitamento;

ritenuta la sussistenza dei prerequisiti previsti dalla legge (presupposti soggettivi e oggettivi) e valutata l'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 161, comma IX, L.F.;

valutata l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale, in considerazione della complessità delle questioni indicate nel ricorso;  
ritenuto che, essendo pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, può essere concesso il termine previsto dall'art. 161, ult. comma, L.F.;

visto l'art. 161, comma VIII, L.F.

assegna

alla ricorrente termine fino al 24/03/2022 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 L.F., commi II e III

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Paolo Taverna, con studio in Trieste

dispone

che la ricorrente depositi in Cancelleria entro il 10/02/2022 una relazione informativa sull'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con particolare riguardo alle risorse finanziarie immediatamente disponibili, ed in particolare:

- elenco dei creditori e relativo credito per titolo o causa anteriore al deposito del ricorso ex art. 161, co. VI, l. fall.;
- elenco dei crediti con breve relazione sulla esigibilità degli stessi;
- saldi ed e/c di tutti i rapporti bancari in essere;
- elenco degli affidamenti in essere e prospetto di raffronto con l'utilizzo delle linee di credito;

nello stesso termine un programma dell'attività che la Società intende realizzare fino al 24/03/2022 ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

mensilmente una relazione contabile con il confronto alla situazione (contabile) alla data della presentazione della domanda nonchè

- raffronto tra budget economico e finanziario mensilizzato prodotto in ricorso e consuntivo mensile della situazione economica e finanziaria per gli stessi mesi;
- documentazione relativa ai versamenti di imposte e contributi relativo alla mensilità decorsa;

- elenco dettagliato delle operazioni compiute nel mese di riferimento, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, eventualmente supportate da apposita documentazione qualora rilevante;

stabilisce

che entro il termine di otto giorni dalla comunicazione del presente decreto la Società ricorrente depositi la somma di Euro 10.000,00 destinate al compenso del Commissario giudiziale per l'attività da svolgersi nel periodo tra la nomina e la presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. nonché per le spese, effettuando il relativo versamento su un conto corrente o libretto di deposito bancario intestato alla procedura

informa

che sono vietati, se non autorizzati ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F. i pagamenti dei debiti pregressi;

che sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che comportano assunzione di obbligazioni superiori ad € 10.000,00;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inadeguata alla predisposizione della proposta e/o del piano.

fatta salva l'applicazione degli artt. 161, comma 8, e 162 L.F.

Manda alla Cancelleria di comunicare copia del ricorso e del presente provvedimento alla ricorrente, al Pubblico Ministero ed al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Trieste, 21.01.2022

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi